

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: SANZIONI AMMINISTRATIVE: AGGIORNAMENTO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE -
RILASCIO COPIE ATTI PER SINISTRI STRADALI. - RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI -

L'anno duemilatredici il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 13,15, nel Palazzo di Città, e nella sala riunioni, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del sig. Sindaco rag. Vincenzo CORBO e con l'intervento dei seguenti componenti:

NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
ACQUISTO CECILIA	X	
BENNICI PATRIZIA	X	
CAPOBIANCO CALOGERO	X	
FERRANTE BANNERA GIUSEPPE	X	
GUARNERI VINCENZO	X	
RIZZO GAETANO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Domenico Tuttolomondo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Dirigente della P.M. Dr. Diego Peruga
sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di atto deliberativo:

PREMESSO che:

- che l'art. 201, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. (Codice della Strada) prevede che *"alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione (...omissis...) ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale"*;
- che l'art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81 e s.m.i., prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che *"per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti"*;
- che la Legge 20/11/1982 n° 890 *"Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari"* prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- che l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. n° 285/92, prescrive *"qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione"*;
- che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81 e s.m.i. per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel Codice della Strada;

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata A.R. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto provvedono all'invio, al verificarsi del caso:
 - della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la relativa tariffa;
 - della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la relativa tariffa;

DATO ATTO che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del C.d.S., è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

RILEVATO pertanto che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione amministrativa, questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

CONSIDERATO che questa casistica è molto frequente e che per circa il 30% degli atti oggetto di notifica, avviene l'emissione della seconda raccomandata, CAD o CAN, in quanto sempre più spesso i componenti di una famiglia all'arrivo del postino si trovano al lavoro;

ATTESO altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art. 12 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a Euro 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;

CONSIDERATO che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfetario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN), così altresì semplificando radicalmente la procedura di gestione per l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;

CONSIDERATO che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampati, bollettari, moduli autoimbustanti, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni, tanto per le violazioni al C.d.S. che per le altre violazioni amministrative;

TENUTO CONTO altresì dei costi di abbonamento, consultazione delle banche Ancitel (P.R.A., Motorizzazione Civile, A.n.i.a.) in uso al Servizio di Polizia Municipale, i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

RICHIAMATA la precedente Deliberazione di G.C. nr. 50 del 30.03.2009, con la quale si è provveduto alla determinazione dell'importo da addebitare a titolo di rimborso delle spese di spedizione, accertamento e procedurali ai trasgressori ed agli obbligati in solido per qualsiasi notifica o rinotifica eseguita tramite posta di **ATTI GIUDIZIARI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL C.D.S., DIVERSE DAL C.D.S. ED ORDINANZE INGIUNZIONI**, nonché alla definizione degli importi il rilascio copie atti per i sinistri stradali;

DATO ATTO che con decorrenza 1.01.2013 sono aumentati i costi delle tariffe relative alla postalizzazione degli atti giudiziari e per le effettuazioni di visure tramite le banche dati, come segue:

- le tariffe postali per la raccomandata A.R. – Atti Giudiziari Euro 7,20;
- parimenti le tariffe postali per le raccomandate CAN e CAD rispettivamente ad Euro 3,60 ed Euro 4,30; tale aumento comporta ovviamente l'incremento dell'incidenza media della spesa su ogni atto giudiziario spedito ad €. 1,60 (CAD) e €. 1,00 (CAN);
- l'aumento dell'abbonamento annuale per il collegamento al C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile dei trasporti di Roma ad €. 1.177,54 che comporta l'incremento del costo medio per ogni visura eseguita ad €. 0,35;
- l'aumento dell'abbonamento annuale per il collegamento alla Banca dati ACI-PRA, che comporta: l'abbonamento annuale ai servizi di base per un costo pari ad Euro 1.450,79; e l'abbonamento annuale per l'accesso alla banca dati ACI – PRA pari ad Euro 2.360,18 a cui si aggiungono i costi di visura extra (Euro 0,44 per ogni visura) oltre a quelle prepagate per un importo stimato in Euro 250,00 annue; il tutto per un importo complessivo di Euro 4.060,97;

ATTESO che necessita procedere all'aggiornamento degli importi relativi alle spese conseguenti gli accertamenti di violazioni amministrative in genere ed alla notificazione degli atti ad essi afferenti, anche in conseguenza delle nuove metodologie di accertamento e pagamento delle violazioni al C.d.S., da imputare ai destinatari degli stessi, con la finalità anche di definire preventivamente l'importo certo da imputare al destinatario ai fini dell'estinzione della violazione amministrativa;

PRESO ATTO che tale rimborso è posto a copertura di tutta l'attività amministrativa volta a rendere possibile l'accertamento e la notificazione nei tempi previsti dalla legge;

CONSIDERATI, nel dettaglio, i seguenti costi di accertamento e notificazione delle violazioni amministrative:

Descrizione Costi	Importi
Spesa postale per notifica atto amministrativo (Atti Giudiziari)	€ 7,20
Spesa postale per notifica atto amministrativo nel caso di C.A.D. (con certificazione di avvenuto deposito) con II raccomandata (7,20 + 4,30)	€ 11,50
Spesa postale per notifica atto amministrativo nel caso di C.A.N. (con certificazione di avvenuta notifica) con II raccomandata (7,20 + 3,60)	€ 10,80
Spesa postale per Raccomandata A/R	€ 4,00

Spesa postale per Raccomandata internazionale A/R	da € 5,65 ad € 19,85 (variabile da paese a paese)
Spesa annua banca dati D.T.T. anno 2013	€ 1.177,54
Spesa unitaria visure D.T.T. anno 2013	€ 0,35
Spesa annua banca dati ANCITEL - PRA comprensiva dei servizi di base anno 2013 e consultazioni extra forfettarie	€ 4.060,97
Spesa unitaria visure extra ACI PRA anno 2013	€ 0,44
Spesa unitaria cartaceo autoimbustante	€ 0,68
Spesa unitaria forfettaria stampa fotografica	€ 0,50
Spesa unitaria forfettaria produzione e gestione verbali con il software "Concilia Metropolis"	€ 3,20

VISTI tutti i costi relativi alla realizzazione delle attività di cui sopra e dal quale si evince il costo da imputare agli atti di accertamento in ragione della loro tipologia specifica, alcuni definibili solo forfettariamente;

CONSIDERATO che da apposita previsione redatta dal Comando di Polizia Municipale emerge che, su proiezione proporzionale relativa all'attività 2012, si presume di attestare il numero degli accertamenti di violazione su n° 10.000 verbali, di cui realisticamente almeno n° 6.000 siano soggetti alle procedure di accertamento e notificazione ai sensi della vigente normativa;

RILEVATO che per ciò che concerne le spese di notifica, dai riscontri eseguiti l'ipotesi più ricorrente è la notifica eseguita con Certificazione di Avvenuta Notifica, ritenendo sulla base dei dati disponibili, compensabili i maggiori costi sostenuti in caso di CAD con i minori costi sostenuti in caso di notifica diretta;

ATTESO che necessità altresì definire in maniera certa l'importo da imputare per spese di notifica ed accertamento delle violazioni amministrative, per garantire certezza e correttezza all'azione amministrativa, consentendo così l'esatta estinzione delle violazioni da parte dei destinatari dell'atto, che altrimenti, in caso di pagamento parziale per la non specifica indicazione degli importi da pagare, rimarrebbero indefinite, con la conseguente iscrizione a ruolo delle stesse;

RITENUTO necessario rideterminare, per i motivi succitati, l'ammontare delle spese di accertamento e di notificazione, per la spedizione di qualsiasi atto giudiziario, si dispone che le spese di accertamento, procedurali e di notificazione degli atti giudiziari e delle ordinanze ingiunzioni siano rispettivamente così suddivise:

1. ATTI GIUDIZIARI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL C.D.S. NOTIFICATE A MEZZO SERVIZIO POSTALE PER UN TOTALE DI Euro 13,00 PER CIASCUN ATTO, derivante dalla seguente valutazione:

- Spese atto giudiziario Euro 7,20;
- Spese per seconda raccomandata (CAN/CAD) con incidenza media per atto giudiziario complessiva, definite forfettariamente, pari ad Euro 2,60;
- Spese di accertamento e procedurali, definite forfettariamente, pari a Euro 3,20 (0,35 per visura + 0,68 per autoimbustante + 2,17 per spese varie forfettarie per produzione verbale con sistema concilia, quali: spese per l'iter relativo al procedimento amministrativo quali l'acquisto di blocchetti di verbali, carta per fotocopiatrici, l'eventuale sviluppo e la stampa della documentazione cartacea, le spese telefax per la ricerca dei dati anagrafici dei destinatari degli atti in argomento, costo sostenuto per la lavorazione del verbale stabilito mediamente in tre minuti e rapportato al costo orario medio);

2. ATTI GIUDIZIARI DI ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DEL C.D.S. ED ORDINANZE INGIUNZIONI NOTIFICATE A MEZZO SERVIZIO POSTALE PER UN TOTALE DI Euro 10,00 PER CIASCUN ATTO, derivante dalla seguente valutazione:

- Spese atto giudiziario Euro 7,20;
- Spese per seconda raccomandata (CAN/CAD) con incidenza media per atto giudiziario complessiva, definite forfettariamente, pari ad Euro 2,60;
- Spese di accertamento e procedurali, definite forfettariamente, pari a Euro 0,20 (spese per l'iter relativo al procedimento amministrativo quali l'acquisto di blocchetti di verbali,

carta per fotocopiatrici, l'eventuale sviluppo e la stampa della documentazione cartacea, le spese telefax per la ricerca dei dati anagrafici dei destinatari degli atti in argomento, costo sostenuto per la lavorazione del verbale stabilito mediamente in tre minuti e rapportato al costo orario medio);

RITENUTO che gli importi delle spese di procedura e notificazione così rideterminati risultano in linea o in misura inferiore con quelli di altri comuni della provincia di Agrigento, anzi collocandosi in una fascia medio-bassa e pertanto non particolarmente gravosi per l'utente-trasgressore;

RITENUTO altresì opportuno, in ossequio ai principi di economia e di non aggravio del procedimento amministrativo, autorizzare il Comando di Polizia Municipale all'aggiornamento automatico delle spese postali nel caso di futuri ed ulteriori nuovi aumenti delle tariffe predette;

RITENUTO opportuno prevedere uno specifico costo per il rilascio – a richiesta – di planimetrie relative a sinistri stradali, in esso facendo confluire sia i costi di materiale di consumo che dei tempi necessari per la redazione degli atti; di copie atti dei fascicoli relativi a sinistri con o senza feriti che necessitano una ricerca ed una rielaborazione particolare altrimenti non obbligatoriamente effettuata dall'ufficio, i cui costi unitari forfettariamente si determinano in:

- Fascicolo completo o atti sinistri con/senza feriti **Euro 25,00**;
- Planimetrie in scala redatte ex novo a richiesta **Euro 50,00**;
- Spese spedizione atti – raccomandata **Euro 4,00** (qualora venga richiesta la spedizione tramite posta elettronica non sono previsti costi);
- Costo unitario stampa fotografica **Euro 0,50** (qualora venga richiesta copia del file tramite sistemi di posta elettronica non sono previsti costi);

VISTO l'art. 32 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 78 del 16.01.2005 e s.m.i., riflettente la competenza della Giunta Municipale in ordine all'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 21, del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 46 dell'8.06.2006, che prevede che il rilascio di copie degli atti è subordinato al pagamento dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura;

VISTO l'art. 201 c. 4 D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. che recita "le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria";

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTA la Legge n. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. n. 44/91 e s.m.i.;

VISTO il T.U. E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di rideterminare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto comunale e dell'art. 21 del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, gli importi relativi ai suddetti costi unitari di accertamento e notificazione nonché copie atti per sinistri stradali, che saranno addebitati ai destinatari degli atti:

in **Euro 13,00** (comprensivo delle spese necessarie per l'eventuale C.A.D. e C.A.N.) l'ammontare complessivo dell'importo da addebitare a titolo di rimborso delle spese di spedizione, accertamento e procedurali ai trasgressori ed agli obbligati in solido per qualsiasi notifica o rinotifica eseguita tramite posta di **ATTI GIUDIZIARI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL C.d.S.**;

- in **Euro 10,00** (comprensivo delle spese necessarie per l'eventuale C.A.D. e C.A.N.) l'ammontare complessivo dell'importo da addebitare a titolo di rimborso delle spese di spedizione, accertamento e procedurali ai trasgressori ed agli obbligati in solido per qualsiasi notifica o

rinotifica eseguita tramite posta di **ATTI GIUDIZIARI DI ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DEL C.D.S. ED ORDINANZE INGIUNZIONI;**

- Spesa postale raccomandata A/R internazionale da Euro 5,65 ad Euro 19,85 (variabile da paese a paese);
- Spesa per Fascicolo completo o atti sinistri con/senza feriti Euro 25,00;
- Spesa per Planimetrie in scala redatte ex novo a richiesta Euro 50,00;
- Spese spedizione atti – raccomandata Euro 4,00 (qualora venga richiesta la spedizione tramite posta elettronica non sono previsti costi);
- Costo unitario stampa fotografica Euro 0,50 (qualora venga richiesta copia del file tramite sistemi di posta elettronica non sono previsti costi);

3. di dare atto che:

- le spese di cui sopra verranno aggiornate automaticamente in conseguenza della rideterminazione delle tariffe postali;
- le spese sopra riportate verranno imputate al trasgressore o comunque a chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria sul verbale inviato d'ufficio, con modalità che permettano al medesimo di individuare – compatibilmente alla possibilità data dal sistema informatico – le voci di imputazione anche se funzionalmente accorpate;
- la Direzione V - Polizia Municipale procederà, negli adempimenti relativi ai procedimenti di rispettiva competenza, attinenti a quanto definito nel presente provvedimento, all'applicazione delle spese sopraindicate.

Il Sindaco
RAG. VINCENZO CORBO



Il Proponente
Dirigente della V Direzione
DOTT. DIEGO PERUGA

Visti i pareri ex art. 49 D.Lgs. n° 267/2000, recepiti dalla L.R. n° 30 del 2000, favorevolmente espressi, ognuno per la propria parte di competenza, in ordine :

a) alla Regolarità Tecnica

18.07.2013

IL DIRIGENTE COMANDANTE DELLA P.M.
Dr. DIEGO PERUGA

b) alla Regolarità contabile

18.07.2013

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
D.SSA C. MELI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Dirigente della Polizia Municipale Dr. Diego Peruga;

RITENUTO di doversi deliberare in merito;

ACCERTATO che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;


Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata anche se non materialmente trascritta.

Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene dichiarato **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 12, 2° comma della Legge Regionale n° 44/91 e s.m.i..


L'Assessore Anziano



Il Sindaco
rag. Vincenzo Corbo



Il Segretario Generale
dr. Domenico Tuttolomondo



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 Dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25-07-2013 al 08-08-2013 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.
- E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

F.to _____

Il Segretario Generale

F.to: _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicattì, li

Esecutiva il _____, ai sensi art.12 - comma 1 - L.r. 3.12.1911, n. 44.

Dalla Residenza Municipale _____

IL Segretario Generale
dr. Domenico Tuttolomondo